REGOLAMENTO (CE) N. 3452/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1993

che fissa i limiti di intervento per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine per la campagna 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 5 e l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88, il limite per l'intervento applicabile alle arance, a partire dalla campagna 1991/1992, è pari al 10 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati ; che tuttavia, in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, recante misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di taluni agrumi (5), il limite di intervento per le arance così calcolato deve essere maggiorato di una quantità pari alla media dei quantitativi di arance per i quali è stato versato un compenso finanziario durante le campagne dal 1984/1985 al 1988/1989 ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i limiti di intervento per i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine sono pari, a partire dalla campagna 1991/1992, al 10 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati ; che tuttavia, in applicazione dell'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 3119/93, i quantitativi di mandarini, di mandarini satsuma e di clementine consegnate alla trasformazione nel quadro dello stesso regolamento sono assimilati ad una produzione destinata al consumo allo stato fresco, ai fini della fissazione dei rispettivi limiti di intervento e che, d'altro lato, il limite per i mandarini satsuma calcolato come sopra indicato deve essere maggiorato di un quantitativo pari alla media dei quantitativi di mandarini satsuma per i quali è stato versato un compenso finanziario durante le campagne dal 1989/1990 al 1991/1992 ;

considerando che è opportuno fissare i limiti di intervento per i prodotti succitati per la campagna 1993/1994, in applicazione delle succitate disposizioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1993/1994 i limiti di intervento per le arance, i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine sono fissati come segue :

— arance :	1 190 000 t,
— mandarini :	34 400 t,
— mandarini satsuma :	178 000 t,
— clementine :	122 900 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.
(3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.
(4) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.
(5) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17.